CAMERA DEI DEPUTATI N. 443

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975

Presentato alla Presidenza il 20 settembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dello Statuto della Banca europea per gli investimenti fissa in termini di contenuto aureo il valore dell'unità di conto in cui sono espressi gli averi dell'istituto. D'altra parte, il successivo articolo 7, paragrafo 3 stabilisce che i tassi di conversione fra tale unità di conto e le monete dei Paesi membri siano calcolati sulla base delle loro parità auree.

L'applicazione di tali regole, svoltasi in modo soddisfacente nel quadro del regime valutario in vigore dall'epoca della creazione dell'Istituto, nel 1958, è stata resa difficile, dal 1971 in poi, dagli sconvolgimenti intervenuti nel sistema monetario internazionale, i quali, in mancanza di un pronto adeguamento della tecnica dell'unità di conto utilizzata, hanno reso la situazione patrimoniale della banca sempre meno corrispondente alla realtà economica e finanziaria, intralciando in molti casi le sue operazioni.

Per far fronte a queste difficoltà e per adattarsi a nuovi mutamenti della situazione monetaria mondiale o a eventuali decisioni in materia sul piano internazionale, la Banca, a differenza delle altre istituzioni comunitarie dotate del potere di prendere le misure necessarie in modo semplice e rapido, è costretta a percorrere, secondo l'attuale formulazione del suo Statuto, la lunga e complessa procedura prevista dall'articolo 236 del Trattato di Roma istitutivo delle Comunità europee. Invero, ogni nuova formulazione della lettera statutaria in fatto di definizione dell'unità di conto o dei suoi criteri di conversione nelle monete nazionali vale modifica del Trattato predetto, del quale lo Statuto della BEI è parte integrante.

Si poneva, pertanto, l'esigenza di una semplificazione delle procedure seguite dal-

la banca sia per uniformarle a quelle in uso nel più generale ambito comunitario sia per conseguire la possibilità, ora vietata, di rapide decisioni in un campo ove la prontezza dell'intervento è condizione necessaria al successo dell'azione decisa. A ciò provvede la modifica della lettera dello Statuto della BEI che si propone per la ratifica, mirante a conferire al Consiglio dei governatori della Banca (nel quale i nove Stati membri sono rappresentati dai loro ministri finanziari) la potestà di modificare, su proposta del Consiglio di amministrazione formulata all'unanimità, la definizione dell'unità di conto e il metodo di sua conversione nelle monete nazionali. Approvata dallo stesso Consiglio dei governatori il 15 luglio 1974, essa è stata adottata nel febbraio scorso su richiesta del governo olandese dal Consiglio dei ministri delle comunità europee; proseguendo la procedura di cui all'articolo 236 del Trattato di Roma essa ha ottenuto successivamente il parere favorevole del Parlamento europeo e della commissione ed è stata finalmente adottata e firmata il 10 luglio 1975 dalla prevista Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

È da notare come la facoltà, riconosciuta al massimo organo della BEI, di adottare con la dovuta tempestività le necessarie deliberazioni ogni qualvolta ne sia il caso, se da una parte amplia i poteri di quell'organo consolidando il principio dell'autonomia riconosciuta alla Banca, dall'altra fa pur salvo l'apprezzamento dei rappresentanti degli stati membri, ivi presenti, sulle decisioni da prendersi in ogni caso.

È anche da ricordare che i governatori della Banca, nell'attesa di disporre dei poteri in questione e di provvedere così ad un adeguamento dell'unità di conto ai valori di mercato in via definitiva, hanno deliberato il 18 marzo 1975, nel riconoscimento dell'esigenza di una più realistica presentazione dei bilanci dell'Istituto al 31 dicembre 1974, la modifica in via provvisoria del valore di quell'unità monetaria di riferimento, utilizzando a tal fine la cosiddetta « unità di conto europea » costituita da un « paniere » delle nove monete dei membri delle Comunità.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Trattato stesso.

TRATTATO

che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

Sua Maestà il Re dei belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica Francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che il Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ne costituisce parte integrante,

Considerando che la definizione dell'unità di conto e i metodi di conversione applicabili tra quest'ultima e le monete degli Stati membri quali risultano dall'attuale testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 dello statuto della Banca non corrispondono più pienamente alla situazione delle relazioni monetarie internazionali,

Considerando che la futura evoluzione del sistema monetario internazionale non è previsibile e che di conseguenza, piuttosto che fissare subito una nuova definizione dell'unità di conto nello statuto della Banca è opportuno darle, soprattutto tenuto conto della sua posizione sui mercati dei capitali, il mezzo per adattare ai cambiamenti la definizione dell'unità di conto ed i metodi di conversione secondo condizioni adeguate,

Considerando che, affinché siano possibili questi adattamenti rapidi e flessibili, è opportuno conferire al Consiglio dei Governatori della Banca la competenza per modificare, all'occorrenza, la definizione dell'unità di conto ed i metodi di conversione applicabili tra questa e le varie monete,

Hanno deciso di modificare talune disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti in seguito denominato « Protocollo » e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

WILLY DE CLERCQ, Ministro delle Finanze

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

PER HAEKKERUP, Ministro dell'Economia

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

Dr. HANS APEL, Ministro federale delle Finanze

Il Presidente della Repubblica francese:

JEAN-PIERRE FOURCADE, Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente dell'Irlanda:

CHARLES MURRAY, Segretario Generale, Dipartimento delle Finanze dell'Irlanda

Il Presidente della Repubblica italiana:

EMILIO COLOMBO, Ministro del Tesoro

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

L. J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Sir MICHAEL PALLISER, K. C. M. G., Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità Europee

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del Protocollo è completato dalla frase seguente:

« Il Consiglio dei Governatori, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di Amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di conto ».

ARTICOLO 2.

L'articolo 7, paragrafo 4, del Protocollo è completato dalla frase seguente:

« Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di Amministrazione, modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa ».

ARTICOLO 3.

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera *g*) del Protocollo è sostituito dal testo seguente:

« *g*) esercita i poteri e le attribuzioni previste agli articoli 4, 7, 14, 17, 26 e 27, ».

ARTICOLO 4.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti in conformità delle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

ARTICOLO 5.

Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità.

ARTICOLO 6.

Il presente Trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a trasmetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

FATTO a Bruxelles, addì dieci luglio millenovecentosettantacinque.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

WILLY DE CLERCQ

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

PER HAEKKERUP

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

HANS APEL

Pour le Président de la République française

JEAN-PIERRE FOURCADE

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

CHARLES MURRAY

Per il Presidente della Repubblica italiana

EMILIO COLOMBO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

L. J. BRINKHORST

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL PALLISER